

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1626}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(**MOAVERO MILANESI**)

E DAL MINISTRO DELLA DIFESA
(**TRENTA**)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
(**BONAFEDE**)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(**TRIA**)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Segretariato della difesa nazionale e il Segretariato della marina militare degli Stati uniti messicani in materia di cooperazione nel settore delle acquisizioni per la difesa, fatto a Città del Messico il 17 agosto 2018

Presentato il 22 febbraio 2019

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con il presente disegno di legge il Governo chiede alle Camere l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Segretariato della difesa nazionale e il Segretariato della marina militare degli Stati uniti messicani in materia di cooperazione nel settore delle

acquisizioni per la difesa, fatto a Città del Messico il 17 agosto 2018.

1. Finalità.

L'Accordo in esame ha lo scopo di consolidare la collaborazione in materia di sicurezza con gli Stati uniti messicani, nel qua-

dro del comune proposito di contribuire alla pace e alla stabilità internazionale.

A tale proposito si precisa che:

nel 2012 è stata sottoscritta una dichiarazione congiunta di partenariato strategico tra i due Stati che ha, *inter alia*, fissato la comune intenzione di avviare un dialogo bilaterale nel campo della sicurezza;

nel 2016 è stato siglato un *memorandum* d'intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana, da una parte, e il Segretariato della difesa nazionale e il Segretariato della marina militare degli Stati uniti messicani, dall'altra parte, sulla cooperazione nel settore della difesa, con lo scopo di migliorare la reciproca comprensione sulle questioni di politica militare e di sicurezza.

Al riguardo, si segnala che la decisione di concludere un accordo interministeriale, la cui esecuzione verrà comunque sottoposta all'approvazione parlamentare ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, consegue all'impossibilità per la Controparte di sottoscrivere accordi intergovernativi nel settore militare, come del resto già constatato in occasione della firma del predetto *memorandum* del 2016.

Tale auspicata cooperazione mira a incrementare i rapporti a livello tecnico-industriale con un Paese con il quale esistono solidi legami istituzionali e che risulta un attore di rilievo nel panorama politico, economico e tecnologico del continente americano. In particolare, il perfezionamento di tale atto consentirà un più efficace sostegno agli interessi delle industrie nazionali di difesa, facilitando la costituzione di partenariati industriali nel settore anche in direzione dei mercati dei Paesi terzi. In particolare, si evidenzia come in più occasioni le due componenti della difesa messicane abbiano mostrato interesse all'acquisizione di materiali militari prodotti dall'industria italiana: pertanto, la conclusione dell'Accordo potrà facilitare tali contatti, con evidenti benefici per l'intero sistema economico nazionale.

Si segnala, inoltre, che l'entrata in vigore dell'Accordo – ai sensi del combinato disposto dell'articolo 537-ter del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legisla-

tivo 15 marzo 2010, n. 66, e del regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 2015, n. 104 – consentirà al Ministero della difesa, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di svolgere attività di supporto tecnico-amministrativo in favore del Governo messicano in relazione all'eventuale acquisizione da parte dello stesso di materiali per la difesa prodotti dall'industria nazionale, nel rigoroso rispetto dei principi, delle norme e delle procedure in materia di esportazione di materiali di armamento stabiliti dalla legge 9 luglio 1990, n. 185.

2. Contenuto dell'Accordo.

L'Accordo è composto da undici articoli, preceduti da un breve preambolo in cui viene richiamata la sottoscrizione dei citati documenti negoziali bilaterali, nonché dell'Accordo generale di cooperazione tra i due Stati del 1991.

L'articolo I enuncia lo scopo dell'Accordo, dichiarando che esso intende disciplinare la fornitura di supporto tecnico e amministrativo a eventuali iniziative commerciali relative a materiali e servizi di difesa, in conformità alle rispettive legislazioni nazionali e alla normativa internazionale di settore.

L'articolo II, nel definire alcuni termini ricorrenti nel corpo dell'articolato, stabilisce che la stipulazione di conseguenti strumenti di attuazione sarà lo strumento tecnico con cui le Parti daranno concreta esecuzione alle disposizioni dell'Accordo.

L'articolo III illustra l'ambito di applicazione della cooperazione bilaterale, basata sui principi di reciproco rispetto e interesse e di eguaglianza, specificando che ciascuna Parte offrirà sostegno all'altra in ogni fase del processo dell'eventuale acquisizione di materiali e servizi prodotti da un'industria nazionale, dalla specificazione dei requisiti tecnici alle fasi relative alla produzione, comprese quelle delle prove e delle attività iniziali di qualificazione e

certificazione, di aeronavigabilità e di gestione della configurazione dei sistemi eventualmente acquisiti.

L'articolo IV elenca le tipologie di materiali che saranno oggetto della cooperazione tra le Parti. Inoltre, stabilisce che il reciproco approvvigionamento dei suddetti materiali potrà avvenire con operazioni dirette tra le Parti, mentre l'eventuale riesportazione del materiale acquisito verso Paesi terzi potrà essere effettuata solo con il preventivo benestare della Parte cedente; in ogni caso, le attività di *procurement* ivi disciplinate avverranno in accordo con i principi di cui alla citata legge 9 luglio 1990, n. 185.

L'articolo V ribadisce che le procedure di dettaglio, necessarie per attuare le disposizioni dell'Accordo, saranno oggetto di ulteriori strumenti di attuazione da stabilire separatamente tra le Parti.

L'articolo VI afferma che l'Accordo non prevede alcun obbligo finanziario per le Parti e che gli aspetti finanziari per ciascuna attività di attuazione saranno definiti nei singoli strumenti di attuazione.

L'articolo VII disciplina la regolamentazione delle procedure necessarie per garantire la protezione della proprietà intellettuale (compresi i brevetti) derivante da attività condotte in conformità all'Accordo; essa avverrà ai sensi delle rispettive normative nazionali, nonché, per l'Italia, degli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea.

L'articolo VIII i cui contenuti sono stati concordati con il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza regola il trattamento di informazioni, documenti, materiali e atti classificati, specificando che il loro trasferimento potrà avvenire solo attraverso canali intergovernativi diretti approvati dalle rispettive Autorità nazionali per la sicurezza o da Autorità nazionali designate in conformità alle leggi dei due Stati. È inoltre previsto che tali informazioni dovranno essere utilizzate esclusivamente da chi abbia una specifica necessità di conoscerle e sia provvisto di un adeguato nulla osta, nonché per gli scopi contemplati dall'Accordo, e che tali informazioni non potranno essere trasferite a terzi senza

l'assenso scritto della Parte cedente. Si subordinano altresì gli ulteriori aspetti di sicurezza non previsti nell'articolo alla stipulazione di un Accordo di sicurezza tra i due Stati. In particolare, le disposizioni del paragrafo 8.4 devono essere interpretate nel senso che, ove fosse necessario scambiare informazioni prima dell'entrata in vigore dello specifico Accordo di sicurezza di cui al paragrafo 8.8, occorrerà preliminarmente stabilire in appositi strumenti di attuazione conclusi ai sensi del paragrafo 2.1 dell'articolo II dell'Accordo che la Parte che riceverà l'informazione classificata adotterà misure di protezione eguali o superiori a quelle utilizzate dalla Parte che ha inviato l'informazione.

L'articolo IX afferma che le tasse, i dazi doganali e gli oneri analoghi eventualmente applicati in occasione dell'esecuzione delle disposizioni dell'Accordo saranno a carico delle Parti nel cui territorio si applicano. Al riguardo, si precisa che tale previsione è a favore della Parte italiana, atteso che il trasferimento di materiali avverrà esclusivamente dall'Italia al Messico, nazione in via di sviluppo che sta attuando una politica di ammodernamento degli equipaggiamenti militari e che ha una produzione di materiali di difesa fortemente limitata e non di interesse per le Forze armate italiane, visto il diverso livello tecnologico dei due Paesi.

L'articolo X prevede la possibilità di effettuare consultazioni bilaterali per discutere di qualsiasi aspetto relativo all'applicazione o all'interpretazione dell'Accordo.

L'articolo XI concerne le disposizioni finali dell'Accordo, prevedendo che lo stesso entrerà in vigore, fino a un'eventuale denuncia di una Parte, a partire dalla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche scritte con cui le Parti si informeranno, attraverso i canali diplomatici, dell'avvenuto completamento delle rispettive procedure nazionali. L'eventuale denuncia di una Parte sarà effettiva a partire dal novantesimo giorno della sua notifica all'altra Parte. L'Accordo potrà essere modificato in qualsiasi momento mediante consenso scritto delle Parti (tali emendamenti entreranno in

vigore con le medesime procedure previste per l'Accordo).

3. Impatto normativo.

Stante la valenza politica dell'Accordo in esame, la cui vigenza consentirà al Ministero della difesa di svolgere, di concerto

con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un'attività di supporto tecnico-amministrativo in favore degli Stati uniti messicani, esso dovrà essere ratificato dal Presidente della Repubblica previa autorizzazione parlamentare, ai sensi degli articoli 80 e 87 della Costituzione.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

L'esecuzione dell'Accordo in titolo comporta nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato in relazione all'art. V dell'Accordo che, nel rimandare a specifici e separati strumenti di attuazione la disciplina di attività di acquisizione, di formazione, di supporto logistico e operativo, implica lo svolgimento di eventuali riunioni ed incontri operativi tra le rispettive delegazioni al fine di elaborare e negoziare tali strumenti attuativi. Con riferimento allo svolgimento in Italia di eventuali riunioni di cooperazione, si precisa che le stesse non genereranno oneri aggiuntivi in considerazione del fatto che saranno tenute presso le strutture del Ministero della Difesa e vedranno la partecipazione di personale Difesa che, presso gli enti di appartenenza, svolge abitualmente attività di cooperazione internazionale nelle varie materie oggetto di riunione. Qualunque costo associato alla partecipazione alle citate riunioni di personale della Controparte rimarrà a carico della stessa. Nell'ipotesi dell'invio a Città del Messico di due rappresentanti nazionali (n. 1 dirigente militare; n. 1 T. Col./Magg.) con una permanenza di tre giorni in detta città, le relative spese sono così presuntivamente quantificabili:

➤ **SPESE DI MISSIONE:**

Pernottamento (€ 200,00 al giorno x 2 pers. x 2 notti) € 800,00

La diaria giornaliera per il dirigente militare, pari a euro 115,39 viene ridotta del 20% ai sensi della legge 248 del 2006 e ammonta a euro 92,31. Essa viene poi abbattuta di un terzo (euro 30,77), dal momento in cui l'alloggio è corrisposto come voce autonoma di spesa, e determinata in euro 61,54. Viene applicato un coefficiente di lordizzazione, calcolato in ragione del reddito percepito, in base alla tab. A della circolare RGS n. 12 del 2010, sull'importo di euro 9,89, eccedente la quota esente di euro 51,65. Sulla quota lordizzata così calcolata, pari a euro 15,63, vengono applicate ritenute erariali al 32,7%, per un importo di euro 5,11. Sommando tale importo di euro 5,11 alla diaria ridotta a due terzi, sopra indicata in euro 61,54, si ottiene l'importo di euro 66,65 che, moltiplicato per 3 giorni, comporta un onere arrotondato di euro 200,00.

€ 200,00

La diaria giornaliera per l'altro rappresentante militare, pari a euro 108,71, viene ridotta del 20% ai sensi della legge 248 del 2006 e ammonta a euro 86,97. Essa viene poi abbattuta di un terzo (euro 28,99), dal momento in cui l'alloggio è corrisposto come voce autonoma di spesa, e determinata in euro 57,98. Viene applicato un coefficiente di lordizzazione, calcolato in ragione del reddito percepito, in base alla tab. A della circolare RGS n. 12 del 2010, sull'importo di euro 6,33, eccedente la quota esente di euro 51,65. Sulla quota lordizzata così calcolata, pari a euro 10,00, vengono applicate ritenute erariali al 32,7%, per un importo di euro 3,27. Sommando tale importo di euro 3,27 alla diaria ridotta a due terzi, sopra indicata in euro 57,98, si ottiene l'importo di euro 61,25 che, moltiplicato per 3 giorni, comporta un onere arrotondato di euro 184,00.

€ 184,00

TOTALE SPESE DI MISSIONE = € 1.184,00

➤ **SPESE DI VIAGGIO:**

Volo di andata e ritorno (pari a € 3.100,00) per 2 persone + maggiorazione

del 5% (pari a € 155,00), ai sensi della normativa vigente. (€ 3.255,00 x 2) = € 6.510,00

TOTALE ONERE SPESE DI VIAGGIO E DI MISSIONE = € 7.694,00

Anche tenendo conto dell'esperienza verificatasi in analoghi Accordi già in vigore, va considerato che le attività attraverso cui si realizzeranno le forme di cooperazione (articolo IV) verranno, eventualmente, svolte nell'esclusivo interesse della controparte e previo rimborso delle relative spese, nel limite delle spese autorizzate.

Dalle attività previste dagli articoli IV, par. 4, e X, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Qualora venissero introdotti emendamenti (articolo XI) che dovessero ampliare la portata finanziaria dell'Accordo, sarà cura della Parte italiana evitare che gli stessi prevedano un ampliamento della portata finanziaria del documento in esame, ovvero, in caso contrario, sarà necessario prevedere un nuovo disegno di legge che ne autorizzi l'eventuale maggiore spesa.

L'onere complessivamente discendente dall'articolo V dell'Accordo è dunque pari a euro 7.694,00 a decorrere dall'anno 2019.

Dai restanti articoli dell'Accordo, ad esclusione dell'articolo V, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

L'intervento normativo si rende necessario per dare attuazione legislativa, ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, all'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Segretariato della difesa nazionale e il Segretariato della marina militare degli Stati uniti messicani in materia di cooperazione nel settore delle acquisizioni per la difesa, fatto a Città del Messico il 17 agosto 2018. Tale documento negoziale costituisce un preciso impegno politico assunto dal Ministero della difesa italiano con le due articolazioni della difesa degli Stati uniti messicani in materia di *procurement* nel settore della difesa, in un quadro di salvaguardia dei rispettivi interessi al miglioramento delle capacità militari nel campo tecnologico e industriale e in conformità agli obblighi assunti a livello internazionale.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Rispetto al quadro normativo nazionale non emerge alcun profilo di incoerenza o contraddizione, in quanto l'intervento si risolve nella ratifica ed esecuzione di un Accordo che impegna le Parti in attività che possono trovare sviluppo nei limiti degli ordinamenti legislativi generali e speciali vigenti nei due Stati. Come detto, il recepimento nel quadro normativo nazionale risponde a un preciso dettato dell'articolo 80 della Costituzione, che prevede la ratifica degli accordi internazionali mediante legge formale.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Il provvedimento non incide sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento in esame non presenta alcun problema di costituzionalità, essendo pienamente conforme all'articolo 11 della Costituzione, in tema di partecipazione dell'Italia all'ordinamento internazionale, e all'articolo 117, in materia di riparto della potestà legislativa tra lo Stato, le regioni e gli enti locali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento è pienamente compatibile con le regole di riparto di competenze tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, in quanto la materia

dei rapporti internazionali rientra, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nella competenza esclusiva dello Stato. Sempre in base al dettato costituzionale, le regioni sono vincolate all'applicazione degli obblighi derivanti da accordi internazionali, anche nelle materie di loro esclusiva competenza.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Come evidenziato, l'Accordo non coinvolge funzioni di regioni ed enti locali, risultando quindi compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

La materia non rientra nell'alveo della cosiddetta «delegificazione», poiché, ai sensi del già richiamato articolo 80 della Costituzione, la ratifica di un Accordo internazionale di questo tipo può avvenire solo previa autorizzazione legislativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Allo stato, non risultano in *itinere* progetti di legge che vertono sulla stessa o su analoga materia.

9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti in materia di accordi internazionali di cooperazione nel settore della difesa.

PARTE II – CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.

1) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

Il provvedimento non incide sulla disciplina europea.

2) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano in essere procedure di infrazione sulla materia.

3) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Non si pone alcun problema di compatibilità rispetto ad altri obblighi internazionali.

4) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza creata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, né vi sono giudizi pendenti.

5) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza creata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, né vi sono giudizi pendenti.

6) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte degli altri Stati membri dell'Unione europea.*

Il provvedimento in esame non riguarda alcun altro Stato membro dell'Unione europea.

PARTE III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti normativi contenuti nel disegno di legge di ratifica risultano corretti.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Le disposizioni del disegno di legge non introducono modificazioni alle disposizioni vigenti.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Le norme del provvedimento non comportano effetti abrogativi espressi né impliciti.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Non si riscontrano le fattispecie indicate.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risulta alcuna delega aperta sulla materia oggetto dell'intervento normativo.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

La cooperazione con gli Stati uniti messicani nel settore del *procurement* di difesa, oggetto dell'Accordo, si attuerà mediante la sottoscrizione di intese tecniche discendenti.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.*

La materia oggetto del provvedimento non prevede l'utilizzo e l'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici. In ogni caso il controllo e il monitoraggio statistico dell'attuazione dell'Accordo saranno effettuati dall'Amministrazione della difesa.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Segretariato della difesa nazionale e il Segretariato della marina militare degli Stati uniti messicani in materia di cooperazione nel settore delle acquisizioni per la difesa, fatto a Città del Messico il 17 agosto 2018.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XI dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'articolo V dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a euro 7.694 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione dell'articolo V, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo XI dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO

TRA

**IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA
REPUBBLICA ITALIANA**

E

**LA SEGRETERIA
DELLA DIFESA NAZIONALE**

E

**LA SEGRETERIA DELLA MARINA MILITARE
DEGLI
STATI UNITI MESSICANI**

IN MATERIA DI COOPERAZIONE

**NEL SETTORE DELLE ACQUISIZIONI PER LA
DIFESA**

2

ACCORDO TRA IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL SEGRETARIATO DELLA DIFESA NAZIONALE E IL SEGRETARIATO DELLA MARINA MILITARE DEGLI STATI UNITI MESSICANI IN MATERIA DI COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLE ACQUISIZIONI PER LA DIFESA.

Il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e il Segretariato della Difesa Nazionale e il Segretariato della Marina Militare degli Stati Uniti Messicani, denominati in seguito "le Parti";

TENUTI PRESENTI gli impegni assunti dalla Repubblica Italiana e dagli Stati Uniti Messicani nel quadro della Carta delle Nazioni Unite;

DESIDERANDO approfondire le relazioni amichevoli esistenti tra le Parti e incrementare la cooperazione nel rafforzamento delle rispettive capacità;

NELLA CONSAPEVOLEZZA CHE la reciproca cooperazione nel settore dell'Esercito, dell'Aeronautica e della Marina Militare rafforzerà le esistenti relazioni tra le Parti;

TENUTO CONTO delle disposizioni dell'Accordo generale di cooperazione tra gli Stati Uniti Messicani e la Repubblica Italiana, firmato a Roma, in data 8 luglio 1991;

CONSIDERATA la Dichiarazione Congiunta di Partenariato strategico tra la Repubblica Italiana e gli Stati Uniti Messicani, firmata a Roma il 24 maggio 2012, nonché del Memorandum d'Intesa tra il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana, il Segretariato della Difesa Nazionale e il Segretariato della Marina Militare degli Stati Uniti Messicani sulla cooperazione nel settore della Difesa, firmato a Roma il 3 marzo 2016;
Le Parti concordano quanto segue:

**ARTICOLO I
OBIETTIVO**

- 1.1 Il presente Accordo stabilisce una reciproca intesa tra le Parti al fine di fornire reciproco supporto tecnico e amministrativo per iniziative commerciali relative a materiali e servizi di difesa, in conformità alla legislazione nazionale e internazionale.
- 1.2 Le Parti identificheranno le loro aree di cooperazione al fine di realizzare un sistema di collaborazione reciproca e stabiliranno un processo dettagliato per l'acquisizione e / o la fornitura di attrezzature militari che consentano loro di svolgere le proprie rispettive missioni.

3**ARTICOLO II
DEFINIZIONI**

Agli effetti del presente Accordo, si applicano le seguenti definizioni:

- 2.1 Strumenti di attuazione: intese tra le Parti in merito a specifiche disposizioni di cooperazione, compresa la fornitura di attrezzature e i trasferimenti di tecnologia tra le Parti;
- 2.2 Soggetti terzi: qualsiasi governo, società, dipartimento governativo, organizzazione o persona diversa dalle Parti;
- 2.3 Informazione: qualsiasi contenuto, documentazione, manuali, pubblicazioni tecniche, guide, software per computer e altro materiale scritto, stampato, elettronicamente registrato, ovvero materiale orale di qualsiasi tipo, comunque trasmesso o fornito/consegnato in relazione al presente Accordo, indipendentemente dalla sua forma fisica o dalle sue caratteristiche.

**ARTICOLO III
AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI DELLA COOPERAZIONE**

- 3.1 Le Parti condividono la volontà di stabilire una cooperazione nel settore delle acquisizioni per la difesa, regolata dai principi di rispetto reciproco, uguaglianza e mutuo interesse.
- 3.2 Le Parti coopereranno congiuntamente con l'obiettivo di individuare le missioni, le norme e l'interoperabilità delle attrezzature e dei prodotti per la difesa, che costituiranno la base per sostenere le operazioni nei moderni scenari/teatri delle operazioni militari. Esse si impegneranno per raggiungere, almeno in specifiche aree di interesse, la massima coesione possibile.
- 3.3 Qualora una Parte decidesse di aggiudicare contratti alle industrie della difesa residenti nel territorio dell'altra Parte, la sua Controparte dovrà supportarla in tutte le fasi del processo, dalla specifica dei requisiti alle ulteriori fasi riguardanti la produzione, garantendo qualsiasi altra assistenza durante la fase di test, anche se tutte le decisioni e le responsabilità rimarranno a carico della Parte acquirente.
- 3.4 Su richiesta della Controparte, ciascuna Parte fornirà le attività iniziali di qualificazione e certificazione, aero navigabilità, aero navigabilità continua e gestione della configurazione dei sistemi acquisiti, in conformità a quanto verrà disposto negli strumenti di attuazione.

**ARTICOLO IV
AREE DI COOPERAZIONE**

- 4.1 Le possibili "aree di cooperazione" tra le Parti comprenderanno, ma non saranno limitate ai seguenti ambiti:

4

- 4.1.1 sistemi terrestri, armi e sistemi relativi al Soldato del Futuro, veicoli blindati a ruote, sistemi di artiglieria con munizioni a guida di precisione, compresi i sistemi di addestramento e il supporto tecnico e logistico;
- 4.1.2 sistemi di monitoraggio atmosferico e oceanico per la generazione di informazioni METOC, come stazioni meteorologiche fisse e mobili (a bordo di unità di superficie), boe METOC, radar meteorologici, profiler del vento, nonché apparecchiature per elaborare e conservare le informazioni, compresi i sistemi di telemetria, i software specializzati, la gestione di database e le attrezzature di schieramento per i centri di comando e controllo e il loro collegamento ai sistemi d'arma di difesa;
- 4.1.3 sistemi di previsione numerica atmosferica e oceanica, nonché apparecchiature di elaborazione ad alte prestazioni per la generazione di informazioni METOC;
- 4.1.4 aeromobili e sistemi di addestramento a terra, assistenza tecnica e supporto logistico;
- 4.1.5 elicotteri, compresi i sistemi di addestramento e il supporto tecnico e logistico;
- 4.1.6 sistemi di difesa aerea e sistemi di difesa contro i missili balistici tattici;
- 4.1.7 sistemi senza equipaggio (UAV, UGV, USV e UUV) compresi i sistemi di addestramento e il supporto tecnico e logistico;
- 4.1.8 navi e relativi equipaggiamenti costruiti per uso militare, compresi i sistemi di addestramento e il supporto tecnico e logistico;
- 4.1.9 sottomarini e relativi equipaggiamenti costruiti per uso militare, compresi i sistemi di addestramento e il supporto tecnico e logistico;
- 4.1.10 sistemi di attrezzature per il rilevamento subacqueo;
- 4.1.11 sistemi e sensori di controllo dei confini e delle coste, compresi i sistemi di addestramento e il supporto tecnico e logistico;
- 4.1.12 sistemi satellitari di osservazione della terra, che utilizzano la tecnologia dei radar militari ad alta risoluzione;
- 4.1.13 armi automatiche e relative munizioni;
- 4.1.14 armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento;
- 4.1.15 bombe, mine (fatta eccezione per le mine anti-uomo), razzi, missili, siluri e relativo equipaggiamento di controllo;
- 4.1.16 polveri, esplosivi e propellenti costruiti per uso militare;

5

- 4.1.17 sistemi elettronici, elettro-ottici e fotografici e relativo equipaggiamento costruiti per uso militare;
- 4.1.18 materiali speciali blindati costruiti per uso militare;
- 4.1.19 materiali specifici per l'addestramento militare;
- 4.1.20 macchine ed equipaggiamento costruite per la fabbricazione e il collaudo;
- 4.1.21 monitoraggio di armi e munizioni;
- 4.1.22 equipaggiamento speciale costruito per uso militare;
- 4.1.23 ulteriori aree militari che potranno essere di reciproco interesse per le Parti.
- 4.2 L'acquisizione di materiali di comune interesse da parte delle rispettive Forze Armate si svolgerà secondo i termini del presente Accordo e la legislazione vigente presso ciascuna Parte e potrà essere attuata con operazioni dirette da Stato a Stato.
- 4.3 Le Parti si impegnano a non riesportare il materiale acquisito a Soggetti terzi senza il preventivo benestare della Parte che ha originariamente fornito il materiale.
- 4.4 Le attività nel settore dell'industria di difesa e delle procedure per gli approvvigionamenti, nonché della ricerca, dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature militari potranno assumere le seguenti modalità:
 - 4.4.1 ricerca scientifica, test e progettazione;
 - 4.4.2 scambio di esperienze nel settore tecnico;
 - 4.4.3 produzione congiunta, modernizzazione e servizi tecnici reciproci in settori stabiliti dalle Parti;
 - 4.4.4 supporto alle industrie della difesa ed agli enti governativi al fine di avviare la cooperazione nel settore della produzione di materiali militari.
- 4.5 Le Parti si presteranno reciproca assistenza e collaborazione per facilitare l'esecuzione del presente Accordo, da parte delle industrie e/o delle organizzazioni interessate, nonché dei contratti sottoscritti in virtù delle disposizioni del presente Accordo.

6

**ARTICOLO V
STRUMENTI DI ATTUAZIONE**

- 5.1 Ulteriori procedure dettagliate necessarie per attuare le disposizioni del presente Accordo, per quanto attiene alle acquisizioni, alla formazione, al supporto logistico e alle operazioni congiunte, saranno oggetto di separati strumenti di attuazione che saranno stabiliti dalle Parti.

**ARTICOLO VI
ASPETTI FINANZIARI**

- 6.1 Il presente Accordo non stabilisce alcuna obbligazione finanziaria per le Parti o tra le Parti. I termini del finanziamento richiesto per l'attuazione della cooperazione prevista nel presente Accordo saranno definiti nell'ambito degli Strumenti di attuazione.

**ARTICOLO VII
PROPRIETÀ INTELLETTUALE**

- 7.1 Le Parti si impegnano ad attuare le procedure richieste per garantire la protezione della proprietà intellettuale, compresi i brevetti, derivante da iniziative condotte ai sensi del presente Accordo, in conformità alla legislazione nazionale delle Parti nonché, per quanto riguarda l'Italia, agli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea.

**ARTICOLO VIII
SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE**

- 8.1 Per "Informazione classificata" si intende ogni informazione, atto, attività, documento, materiale o cosa cui sia stata apposta, da una delle Parti, una classifica di segretezza.
- 8.2 Tutte le informazioni classificate, scambiate o generate nell'ambito del presente Accordo, saranno utilizzate, trasmesse, conservate, e/o trattate in conformità con le leggi ed i regolamenti nazionali applicabili dalle Parti.
- 8.3 Le informazioni classificate saranno trasferite solo attraverso i canali governativi approvati dalla Autorità Competente per la Sicurezza o da altre Autorità designate dalle Parti.
- 8.4 Ciascuna Parte determinerà la classifica che corrisponde all'informazione ricevuta e le attribuirà un livello di protezione uguale o superiore a quanto determinato dalla Parte che ha inviato l'informazione.

7

- 8.5 L'accesso alle informazioni classificate, scambiate in virtù del presente Accordo, è consentito esclusivamente al personale delle Parti che ha necessità di conoscerle e sia in possesso di una adeguata abilitazione di sicurezza in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali di ciascuna Parte.
- 8.6 Le Parti garantiscono che tutte le informazioni classificate scambiate, saranno utilizzate esclusivamente per gli scopi ai quali sono state specificamente destinate, nell'ambito e con le finalità del presente Accordo.
- 8.7 Il trasferimento a Soggetti terzi o a organizzazioni internazionali di informazioni classificate, acquisite nel contesto della cooperazione sviluppata ai sensi del presente Accordo, sarà soggetto alla preventiva approvazione scritta dell'Autorità per la Sicurezza della Parte originatrice.
- 8.8 Ferma restando la immediata vigenza delle clausole contenute nel presente articolo, ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate, non contenuti nel presente Accordo, saranno regolamentati da uno specifico Accordo di sicurezza da stipularsi tra le rispettive Autorità Competenti per la Sicurezza o da Autorità di Sicurezza designate dalle Parti.

**ARTICOLO IX
TASSE, DIRITTI DOGANALI E ONERI SIMILARI**

- 9.1 Le Parti faranno del loro meglio per garantire che le imposte saranno facilmente identificabili. Le imposte, i diritti doganali e/o simili saranno imposti dalle Parti nel cui territorio esse si applicano.

**ARTICOLO X
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

- 10.1 Qualsiasi controversia derivante dall'applicazione o dall'interpretazione del presente Accordo sarà risolta dalle Parti, mediante consultazioni.

**ARTICOLO XI
DISPOSIZIONI FINALI**

- 11.1 Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle notifiche scritte con cui le Parti si informeranno l'un l'altra dell'espletamento delle rispettive procedure nazionale richieste per l'entrata in vigore del presente Accordo.
- 11.2 Il presente Accordo rimarrà in vigore fino a quando una delle Parti non decida, in qualsiasi momento, di denunciarlo attraverso notifica scritta all'altra Parte con un preavviso di novanta (90) giorni.
- 11.3 Il termine del presente Accordo non influirà sulle attività o sugli strumenti di attuazione in corso di svolgimento, se non diversamente concordato tra le Parti.

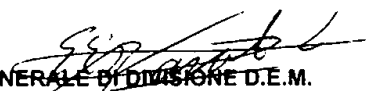
8

- 11.4 Il presente Accordo potrà essere emendato, in qualsiasi momento, con il reciproco consenso delle Parti, formalizzato tramite comunicazioni scritte. Tali emendamenti entreranno in vigore secondo le modalità indicate nel comma 11.1 del presente Articolo.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, firmano il presente Accordo.

Fatto a Città del Messico, il 17 di AGOSTO del 2018, in tre esemplari originali, ciascuno in lingua italiana, spagnola e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenze di interpretazione, prevarrà la versione in lingua inglese.

PER IL SEGRETERIATO DELLA
DIFESA NAZIONALE DEGLI STATI
UNITI MESSICANI.


GENERALE DI DIVISIONE D.E.M.
EDUARDO EMILIO ZARATE LANDERO
UFFICIALE MAGGIORE DEL
SEGRETERIATO DELLA DIFESA
NAZIONALE.

PER IL SEGRETERIATO DELLA
MARINA DEGLI STATI UNITI
MESSICANI.


AMMIRAGLIO C.G. D.E.M.
JOSÉ LUIS VERGARA IBARRA
UFFICIALE MAGGIORE DELLA
MARINA.

PER IL MINISTERO
DELLA DIFESA DELLA
REPUBBLICA ITALIANA.


LUIGI MACCOTTA
AMBASCIATORE DELLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN MESSICO.

AGREEMENT

BETWEEN

**THE MINISTRY OF DEFENSE OF THE
ITALIAN REPUBLIC**

AND

**THE SECRETARIAT
OF NATIONAL DEFENSE
AND
THE SECRETARIAT OF THE NAVY
OF THE UNITED MEXICAN STATES**

ON COOPERATION

IN THE FIELD OF DEFENSE PROCUREMENT

AGREEMENT BETWEEN THE MINISTRY OF DEFENSE OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE SECRETARIAT OF THE NATIONAL DEFENSE AND THE SECRETARIAT OF THE NAVY OF THE UNITED MEXICAN STATES ON COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENSE PROCUREMENT.

The Ministry of Defense of the Italian Republic and the Secretariat of National Defense and the Secretariat of the Navy of the United Mexican States, herein after referred to as "the Parties";

BEARING IN MIND the commitments of the Italian Republic and the United Mexican States in the frame of the Charter of the United Nations;

WISHING to deepen the existing friendly relations between the Parties and increase cooperation in strengthening their capacities;

ACKNOWLEDGING reciprocal cooperation in the Army, Air Force and Navy sectors will strengthen existing relations between the Parties;

TAKING INTO ACCOUNT the provisions of the Framework Cooperation Agreement between the United Mexican States and the Italian Republic, signed in Rome, on July 8th 1991;

CONSIDERING the Joint Declaration of Strategic Partnership between the Italian Republic and the United Mexican States, signed in Rome on May 24th 2012, as well as to the Memorandum of Understanding between the Ministry of Defense of the Italian Republic and the Secretariat of the National Defense and the Secretariat of the Navy of the United Mexican States on Defense Co-operation, signed in Rome on March 3rd 2016;

The Parties agree on the following:

**ARTICLE I
OBJECTIVE**

- 1.1 This Agreement establishes the reciprocal understanding between the Parties to mutually provide technical and administrative support for commercial initiatives related to defense materials and services, in accordance with national and international legislation.
- 1.2 The Parties will identify areas to develop a system of mutual collaboration and establish a detailed process for the acquisition and/or provisioning of military equipment that enable them to carry out their respective missions.

**ARTICLE II
DEFINITIONS**

For the purposes of this Agreement, the following definitions will be applied:

- 2.1 Implementing Instruments: arrangements between the Parties regarding specific cooperation provisions, including the supply of equipment and technology transfers between the Parties;
- 2.2 Third Parties: any government, corporation, government department, organization or person other than the Parties;

- 2.3 Information: any contents, all documentation, manuals, technical publications, handbooks, computer software and other written, printed or electronically recorder material; or oral material of any kind, however transmitted or provided/handed regardless of their physical form or characteristics relating to this Agreement.

ARTICLE III APPLICATION SCOPE AND PRINCIPLES OF THE COOPERATION

- 3.1 The Parties share the will to establish a cooperation in the field of defense procurement, governed by the principles of mutual respect, equality and mutual interest.
- 3.2 The Parties will jointly cooperate with the objective of identifying missions, standards and interoperability of defense equipment and products, which will be the basis for operational support in the modern scenarios/theatres of military operations. They will use their best efforts to reach, at least in specific and identified areas, the maximum possible commonality.
- 3.3 Should a Party decide to award purchasing contracts to defense industries residing in the territory of the other Party, its Counterpart must support it in all phases of the process, from requirement specification to further phases relating the production and any other assistance during the test phase, although all the decisions and responsibilities will remain within the purchasing Party.
- 3.4 On request of the counterpart, each Party will provide the initial qualification and certification activities, airworthiness, continuing airworthiness and configuration management of the acquired Systems, in accordance with a set of rules to be defined in Implementing Instruments.

ARTICLE IV AREAS OF CO-OPERATION

- 4.1 The Parties define a set of possible "areas of cooperation", including but not limited to the following areas:
- 4.1.1 land systems, Future Soldier personal weapons and systems, wheeled armored vehicles, artillery systems with precision-guided munitions, including training systems, technical and logistic in-service support;
- 4.1.2. atmospheric and ocean monitoring systems for the generation of METOC information, such as fixed and mobile weather stations (on-board of surface units), METOC buoys, meteorological radars, wind profilers, as well as equipment to process and storage information, Including telemetry systems, specialized software and database management and deployment equipment for command and control centers and their link to defense weapon systems;
- 4.1.3 atmospheric and ocean numerical prediction systems, as well as high performance processing equipment for METOC information generation;

- 4.1.4 aircrafts and land based training systems, technical service and logistic support;
- 4.1.5 helicopters, including training systems, technical and logistic in-service support;
- 4.1.6 air defense systems and anti-tactical ballistic missile systems;
- 4.1.7 unmanned systems (UAV, UGV and USV) including training systems, technical and logistic in-service support;
- 4.1.8 ships and related equipment for military use, including training systems, technical and logistic in-service support;
- 4.1.9 submarines and related equipment for military use, including training systems, technical and logistic in-service support;
- 4.1.10 systems of underwater survey equipment;
- 4.1.11 borders and coast control systems and sensors, including training systems, technical and logistic in-service support;
- 4.1.12 earth observation satellite systems, employing military radar technology with resolution;
- 4.1.13 automatic firearms and associated ammunition;
- 4.1.14 medium and large-caliber weapons and associated ammunition;
- 4.1.15 bombs, mines (excluding anti-personnel mines), rockets, missiles, torpedoes and associated monitoring equipment;
- 4.1.16 gunpowder, explosives and propellants for military use;
- 4.1.17 electronic, electro-optical and photographic systems and related equipment for military use;
- 4.1.18 especially manufactured armored materials for military use;
- 4.1.19 specific materials for military training;
- 4.1.20 machines and equipment designed for manufacturing and testing;
- 4.1.21 monitoring weapons and ammunition;
- 4.1.22 special equipment manufactured for military use;
- 4.1.23 other military areas that may be of mutual interest to both Parties.
- 4.2 The procurement of materials of mutual interest of the respective Armed Forces shall take place under this Agreement and the applicable laws of the Parties and may be carried out through direct State-to-State operations.
- 4.3 The Parties undertake not to re-export the acquired material to third Parties without the previous consent of the Party which originally provided the material.
- 4.4 Activities in the area of defense industry and procurement regulations, research, development of armaments and military equipment may take the following modalities:

- 4.4.1 scientific research, test and design;
 - 4.4.2 exchange of experience in the technical sector;
 - 4.4.3 mutual production, modernization and mutual technical services in sectors decided by the Parties;
 - 4.4.4 support to the defense industries and governmental bodies in order to create cooperation in the field of military material production.
- 4.5 The Parties will offer mutual assistance and collaboration to foster the fulfilment by industries and/or organizations concerning this Agreement and contracts signed under its provisions.

ARTICLE V IMPLEMENTING INSTRUMENTS

- 5.1 Further detailed procedures required to implement the provisions outlined in this Agreement, in respect of procurement, training, logistic support and combined operations, will be the subject of Implementing Instruments that the Parties will establish in other documents.

ARTICLE VI FINANCIAL ASPECTS

- 6.1 This Agreement does not lay down any financial obligation for the Parties or between the Parties. The terms of the required funding for the cooperation implementation provided in this Agreement will be set out in Implementing Instruments.

ARTICLE VII INTELLECTUAL PROPERTY

- 7.1 The Parties commit themselves to put into effect the procedures required to ensure the safeguarding of all the intellectual property including patents from the initiatives carried out in compliance with this Agreement, according to their national legislation, as well as regards Italy, in compliance with the obligations arising from its membership of the European Union.

ARTICLE VIII CLASSIFIED INFORMATION PROTECTION

- 8.1 "Classified information" is any information, act, activity, document, material or thing to which one of the Parties has assigned a security classification.
- 8.2 All classified information exchanged or generated in connection with this Agreement, will be used, transmitted, stored, handled and/or protected in accordance with the Parties' applicable internal laws and regulations.

- 8.3 Classified information shall be transferred only through government-to-government channels approved by the Competent Security Authority/ Authority designated by the Parties.
- 8.4 Each Party shall determine the classification corresponding to the received information and shall assign it a protection level equal to or higher than the level determined by the sending Party.
- 8.5 Access to classified information exchanged on the basis of this Agreement is exclusively permitted to the personnel of the Parties who have a need-to-know and an adequate level of security clearance in compliance with national laws and regulations of each Party.
- 8.6 The Parties shall ensure that all classified information exchanged, will be used exclusively for the intended purposes within the objectives and the scope of this Agreement.
- 8.7 Transfer to third Parties or international Organizations of classified information, obtained as a result of cooperation developed under this Agreement, shall be subject to the prior written consent of the Competent Security Authority of the generating Party.
- 8.8 Without prejudice to the immediate effect of the clauses contained in this article, further aspects of security relating to classified information not contained in this Agreement shall be governed by a specific general Agreement on security concluded by the respective Competent Security Authorities or by Authorities designated for that purpose by the Parties.

ARTICLE IX TAXES, CUSTOM DUTIES AND SIMILAR CHARGES

- 9.1 The Parties will use their best to grant that taxes will be easily identified. Taxes, custom duties and/or similar will be borne by the Parties in whose territory they are imposed.

ARTICLE X SETTLEMENT OF DISPUTES

- 10.1 Any dispute arising from the application or interpretation of this Agreement shall be settled between the Parties through direct consultations.

ARTICLE XI FINAL PROVISIONS

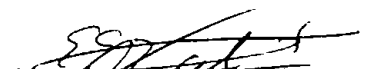
- 11.1 This Agreement will enter into force on the date of receiving the last of them written notifications by which the Parties shall inform each other of the fulfillment of their respective domestic requirements for the entry into force of this Agreement.

- 11.2 This Agreement will remain in force until one of the Parties decides, at any time, to terminate it by written notice to the other Party with a prior notice of ninety (90) days.
- 11.3 The termination of this Agreement will not affect any on-going activities or Implementing Instruments, unless otherwise agreed by the Parties.
- 11.4 This Agreement may be amended at any time by a written mutual consent of the Parties. Such amendments will enter into force as specified in paragraph 11.1 of this Article.

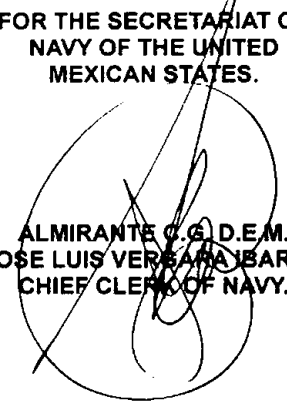
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized, sign this Agreement.

Done at Mexico City, on AUGUST 17TH, 2018, in three originals, each in the Italian, Spanish and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the text in English will prevail.

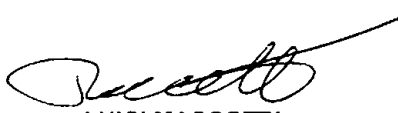
FOR THE SECRETARIAT OF THE
NATIONAL DEFENSE OF THE UNITED
MEXICAN STATES.


GENERAL DE DIVISION D.E.M.
EDUARDO EMLIO ZARATE LANDERO
CHIEF CLERK OF THE SECRETARIAT
OF THE NATIONAL DEFENSE.

FOR THE SECRETARIAT OF
NAVY OF THE UNITED
MEXICAN STATES.


ALMIRANTE C.G.D.E.M.
JOSE LUIS VERA BARRA
CHIEF CLERK OF NAVY.

FOR THE MINISTRY OF
DEFENSE OF THE
ITALIAN REPUBLIC.


LUIGI MACCOTTA
AMBASSADOR OF THE
ITALIAN REPUBLIC TO
MEXICO.



18PDL0051630